



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
T-836/16 e T-624/17, 16 maggio 2019, ECLI:EU:T:2019:338	Repubblica di Polonia contro Commissione europea	IX Sezione ampliata (Tribunale)	azione diretta	PL	N/A	-	Impugnazione pendente: causa dinanzi alla Corte C-562/19 P	Principio della tassazione progressiva sul fatturato, principio di redistribuzione fiscale, principio di selettività	Aiuti di Stato – Imposta polacca nel settore della vendita al dettaglio – Imposta progressiva sul fatturato – Decisione di avvio del procedimento d’indagine formale – Decisione finale che qualifica la misura come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Requisito relativo alla selettività
Classificazione									
- Diritto primario - Aiuti di Stato e imposte dirette									
Questione pregiudiziale									
N/A									
Dispositivo									
1) La decisione C(2016) 5596 final della Commissione, del 19 settembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) – Polonia – Imposta polacca nel settore della vendita al dettaglio, è annullata. 2) La decisione (UE) 2018/160 della Commissione, del 30 giugno 2017, relativa all’aiuto di stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) al quale la Polonia ha dato esecuzione in relazione all’imposta sul settore del commercio al dettaglio, è annullata. 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia nelle cause T-836/16 e T-624/17.									
Nota redazionale									
<p>La Nona Sezione ampliata del Tribunale dell’Unione europea, con la sentenza in epigrafe, ha annullato la decisione della Commissione che ha dichiarato incompatibile con la disciplina degli aiuti di Stato l’imposta polacca relativa al fatturato della vendita al dettaglio. Nel 2016, la Dieta della Repubblica di Polonia ha istituito un’imposta che colpisce i rivenditori al dettaglio di merci, indipendentemente dal loro <i>status</i> giuridico, per il fatturato eccedente i 17 milioni di zloty polacchi, con due aliquote progressive per scaglioni dello 0,8% e dell’1,4%, al fine di introdurre un’imposta settoriale nel rispetto del principio di una logica redistributiva. Il governo polacco ha giustificato la struttura progressiva dell’imposta sottolineando che le imprese con livelli di fatturato elevati possono trarre vantaggio dalle economie di scala, da migliori condizioni di fornitura o da strategie fiscali inaccessibili alle imprese che realizzano fatturati più modesti. In seguito alla decisione di avvio delle indagini (decisione C(2016) 5596 final, impugnata nella causa T-836/16), la Commissione ha qualificato la misura in esame come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (con decisione (UE) 2018/16, impugnata nella causa riunita T-624/17). In particolare, la Commissione ha ritenuto che la struttura progressiva della tassazione comportasse una discriminazione tra imprese in funzione delle loro dimensioni, non giustificata né dalla <i>ratio</i>, né dalla natura di detta imposta. Nell’eseguire le fasi del giudizio di selettività, la Commissione ha individuato il sistema di riferimento nell’imposta sul fatturato generato dalle vendite al dettaglio, senza regime progressivo, delineando un regime “normale” ad aliquota unica (forfettaria). La Commissione ha poi ritenuto che la struttura progressiva della tassazione, conducendo all’applicazione non solo di aliquote di imposta marginali ma anche di aliquote di imposta medie differenti, costituisse una deroga al sistema di riferimento non giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema. L’argomentazione principale della Commissione si basa sul principio di diritto in base al quale per stabilire se una misura fiscale è selettiva a favore di determinate imprese, non è sufficiente esaminare se vi sia una deroga alle regole del sistema di riferimento quali definite dallo Stato membro interessato, ma occorre anche verificare se i limiti o la struttura del sistema di riferimento siano stati definiti in modo coerente o, al contrario, in modo palesemente arbitrario o distorto al fine di favorire tali imprese. La Commissione rinviene l’obiettivo principale dell’imposta nella raccolta di entrate per il bilancio generale, tramite tassazione del fatturato di tutte le imprese del settore interessato, e deduce che tutti i dettaglianti si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, indipendentemente dal loro fatturato. Conseguentemente, la Polonia ha deliberatamente concepito l’imposta in modo tale da favorire arbitrariamente alcune imprese, con un sistema di tassazione intenzionalmente selettivo in un modo non giustificato dall’obiettivo dell’imposta. Inoltre, a parere della Commissione, l’obiettivo di redistribuzione addotto dalle autorità polacche non risulta coerente con una imposta sul fatturato, la quale graverebbe sulle imprese soltanto in funzione del loro volume di attività e non in funzione dei loro costi, della loro redditività, della loro capacità contributiva o delle agevolazioni di cui potrebbero beneficiare solo le grandi imprese.</p> <p>Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione, in primo luogo, per errore di diritto nella individuazione del sistema di riferimento, osservando che il regime “normale” ad aliquota unica a cui la Commissione ha fatto riferimento è un regime ipotetico, che non poteva essere adottato. Data la natura settoriale dell’imposta di cui si discute, l’unico regime «normale» che avrebbe potuto essere adottato nel caso di specie era l’imposta nel settore del commercio al dettaglio in sé e per sé, con la sua struttura comprensiva della sua scala di aliquote progressive e dei suoi scaglioni. La Commissione è incorsa in errore anche nella individuazione dell’obiettivo dell’imposta polacca: la logica redistributiva, sostiene il Tribunale, è coerente con un prelievo sul fatturato, poiché è ragionevole presumere che l’impresa che realizza un fatturato elevato, grazie alle diverse economie di scala, possa avere costi proporzionalmente inferiori rispetto a quella che realizza un fatturato più modesto, in quanto i costi unitari fissi (edifici, imposta sugli immobili, apparecchiature, costi relativi al personale, per esempio) e i costi unitari variabili (approvvigionamenti di materie prime, ad esempio) diminuiscono con il volume di attività – e che essa può quindi disporre in proporzione di un reddito disponibile maggiore che la rende in grado di pagare un importo in proporzione maggiore a titolo di imposta sul fatturato. Il Tribunale, infine, ribadisce che nel caso di un’imposta sul fatturato, un criterio di modulazione sotto forma di una tassazione progressiva a partire da una certa soglia, anche elevata, che può rispecchiare l’intenzione di tassare l’attività di un’impresa soltanto quando tale attività raggiunga una certa importanza non implica, di per sé solo, l’esistenza di un vantaggio selettivo. La Commissione non è riuscita a dimostrare nelle decisioni impugnate l’esistenza di un vantaggio selettivo che introduce una differenziazione tra operatori che si trovano, in relazione all’obiettivo assegnato dal legislatore polacco all’imposta nel settore del commercio al dettaglio, in una situazione fattuale e giuridica analoga. Avrebbe, ad esempio, dovuto verificare in modo adeguato se la tassazione settoriale in questione non gravasse in realtà su una parte alquanto insufficiente dell’attività che avrebbe dovuto comprendere, determinando in tal modo un vantaggio selettivo per le imprese che non rientrano in tale parte, sebbene abbiano un’attività importante in questo settore.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									